

Ultima chiamata per il patent box 2023

Ultima chiamata per il patent box 2023. Entro il prossimo mercoledì 29 gennaio sarà ancora possibile aderire al regime del patent box relativo al 2023. Le imprese che non hanno optato per l'agevolazione con la presentazione del modello Redditi 2024, entro il 31 ottobre 2024, possono presentare una dichiarazione tardiva fino al 29 gennaio 2025, completando eventualmente anche tutti gli adempimenti richiesti per godere della cd. penalty protection. Il regime del patent box, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 146/2021, consente una deduzione fiscale maggiorata (110%) delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo riferibili a taluni beni immateriali giuridicamente tutelati (software, brevetti, disegni, ecc.). Le regole dell'agevolazione sono sostanzialmente quelle definite con la circolare n. 5/E/2023 e con il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate n. 48243/2022, come modificato successivamente (provv. n. 52642/2023). L'accesso all'agevolazione è subordinato all'esercizio di un'opzione (irrevocabile, rinnovabile e di durata di 5 anni) che va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. L'opzione può essere esercitata anche tardivamente tramite una dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia come dichiarazione tardiva (per chi avesse omissso la presentazione nei termini ordinari) sia come dichiarazione integrativa/sostitutiva (per chi intendesse integrare la dichiarazione originaria).

Relativamente al periodo 2023, l'opzione andava comunicata con il mod. Redditi 2024, che doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024. Per chi non l'avesse esercitata in detta sede, c'è però ancora tempo, sanando l'omissione tramite la trasmissione di una dichiarazione tardiva/integrativa da presentare entro il prossimo 29 gennaio 2025.

Con la dichiarazione tardiva/integrativa, oltre all'opzione, può essere anche comunicato il possesso della "documentazione idonea" necessaria al fine dell'esimente sanzionatoria (penalty protection) nel caso in cui, a seguito di un accertamento, venga disconosciuta, in tutto o in parte, l'agevolazione e

quindi si rettifichi la maggiore imposta o un minor credito del periodo d'imposta. Il possesso della documentazione va comunicato nel al Rigo OP21, colonna 2 del modello dichiarativo.

La validità formale della citata "documentazione idonea" presuppone che essa sia firmata digitalmente e con marca temporale prima dell'invio della dichiarazione. Al fine di non incorrere in un'ipotesi di inefficacia, la citata documentazione dovrà contenere tutte le informazioni indicate all'art. 7 del citato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Essa dovrà essere conservata ed esibita in caso di controllo fiscale. In tale sede, gli organi di controllo opereranno sia una valutazione formale, con riguardo alla tempestività della firma e della marca temporale, sia una valutazione sostanziale, con riguardo all'idoneità della documentazione visionata, verificando se le informazioni fornite risultano chiare, complete e conformi al citato art. 7. La predisposizione della "documentazione idonea" rappresenta una facoltà. In assenza, qualora sia stata espressa l'opzione per aderire all'agevolazione (Rigo OP21, colonna 1 del modello dichiarativo), l'agevolazione risulta comunque spettante e fruibile ma senza godere della penalty protection.

Per completezza, va segnalato che qualora non venisse rispettato neanche l'ulteriore termine del 29 gennaio, l'unica strada percorribile per fruire del patent box relativamente al periodo d'imposta 2023 resta quella della cd. remissione in bonis, sulla cui efficacia occorrerà tener conto delle stringenti condizioni individuate nella circolare n. 5/E/2023.

Francesco Leone

— © Riproduzione riservata — ■

